

## **Ordinanza del Giudice di pace di Milano del 28 ottobre 2008**

SANZIONI AMMINISTRATIVE – GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE – NOTIFICAZIONI ALL’OPPONENTE CHE SI DIFENDE PERSONALMENTE – LUOGO DELLE NOTIFICAZIONI.

Norme impugnate: Art. 22 , commi 2 e 4, della legge n. 689 del 1981.

Parametri costituzionali: Artt. 3, 24 e 113 Cost.

Il Giudice di pace di Milano, con ordinanza del 28 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, commi 2 e 4, della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui pone a carico dell’opponente, che abbia scelto di difendersi personalmente, l’onere di dichiarare la propria residenza o ad eleggere domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito e, in caso di omessa dichiarazione, prevede che le notificazioni al ricorrente vengano eseguite mediante deposito in cancelleria.

A giudizio del remittente la disposizione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio, di regola presso un procuratore, e coloro che tale possibilità non hanno.